



# FEDERAZIONE ITALIANA DRAGON BOAT

Affiliata International Dragon Boat Federation – European Dragon Boat Federation

## FEDERAZIONE ITALIANA DRAGON BOAT

### REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA FEDERALE

#### TITOLO I

#### CAPO I

#### NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI

##### Art. 1 - Principi Informatori della Giustizia Sportiva

I principi informatori della Giustizia federale sono enunciati nell'art. 47 dello Statuto.

Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza delle norme federali, devono mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità, della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale, in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale.

A tutti è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o Enti parimenti operanti nell'ambito federale, nonché di fare comunicati, concedere interviste o dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso di emanazione provvedimenti da parte degli Organi di Giustizia Federale.

##### Art. 2 - Responsabilità

I soggetti di cui all'articolo precedente sono assoggettati alla giurisdizione degli Organi di Giustizia e passibili delle sanzioni previste nel presente Regolamento.

Essi rispondono a titolo di dolo, colpa o per responsabilità oggettiva. Gli affiliati sono responsabili del comportamento anti-regolamentare dei propri tesserati e sostenitori, per i quali rispondono, per le infrazioni previste, a titolo di responsabilità oggettiva; rispondono altresì a titolo di responsabilità oggettiva anche per le violazioni delle norme sul doping commesse dai propri tesserati e dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali.

Gli affiliati sono tenuti a fornire agli Organi della FIDB risposte veritiere e documentazioni che venissero richieste loro. Gli affiliati sono, comunque responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico per le competizioni da esse organizzate.

La mancata richiesta della Forza pubblica e della richiesta dell'autorizzazione necessaria comporta un aggravamento della sanzione.

L'ignoranza dei regolamenti e delle altre norme emanate dagli Organi Federali non può essere invocata a nessun effetto.

#### CAPO II

#### INFRAZIONI E SANZIONI

##### Art. 3 - Infrazioni

Le infrazioni oggetto del presente Regolamento sono:

- a) - violazione dei principi di lealtà e correttezza;

b) - illecito sportivo - si intende per illecito sportivo ogni atto o comportamento posto in essere da affiliati, atleti e tesserati in genere che direttamente o a mezzo di altri a loro nome e nel loro interesse, diretti ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio agonistico; rientrano in tale categoria anche gli atti o tentativi diretti a violare norme sull'età degli atleti, a consentire la partecipazione a gare di atleti sotto falso nome o falsa attestazione di qualifica, nonché ad offrire o promettere denaro o altre utilità a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero nel commettere atti fraudolenti allo stesso scopo.

Detti comportamenti costituiscono frode sportiva anche se diretti a consentire che altri realizzino le ipotesi fraudolente di cui si è detto;

c) - comportamenti non regolamentari posti in essere da tesserati durante la disputa di una gara;

d) - dichiarazioni lesive - dichiarazioni scritte o verbali lesive dell'immagine della Federazione, del prestigio, dignità e onorabilità di società e tesserati;

e) - somministrazione ed uso di sostanze e metodi doping vietati comprese nell'elenco approvato dalla FIDB conformemente alle direttive IDBF, del C.I.O. e del C.O.N.I. (le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli sono contenute in apposito regolamento).

#### Art. 4 - Obbligo di denuncia

Il tesserato che in qualsiasi modo venga a conoscenza di fatti che possano rientrare nelle ipotesi di infrazioni o di tentativi di infrazioni previste dall'art. 3 lett. b) ed e), deve informarne immediatamente la società di appartenenza e la Segreteria federale con ogni mezzo idoneo (fax, telegramma, ecc.). La Segreteria federale trasmetterà all'Organo di Giustizia competente copia della denuncia ed eventuali allegati.

L'omessa denuncia è sanzionata con la sospensione non inferiore a tre mesi.

#### Art. 5 - Sanzioni

Le sanzioni comminabili sono:

a) ammonizione - che consiste in un rimprovero ufficiale, verbale o scritto ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti che scaturiscono dal rapporto in essere;

b) deplorazione - che consiste in una nota di biasimo scritta e motivata per lievi trasgressioni;

c) ammenda - che consiste nella sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 1.000,00 per soggetti affiliati;

d) sospensione - che consiste nella inibizione, per gli affiliati, a partecipare all'attività federale e per i tesserati, a svolgere le proprie funzioni riconosciute dall'Ordinamento federale, per attività nazionale e/o internazionale per un periodo massimo di due anni;

e) squalifica - che consiste nella inibizione all'atleta a svolgere attività sportiva da un minimo di una gara fino ad un massimo di 2 anni;

**f) sospensione a vita – che consiste nell'inibizione a svolgere attività federale ovvero a ricoprire cariche**

**all'interno della stessa FICK;**

g) decadenza - che consiste nella cessazione dalle funzioni federali centrali o periferiche ed è comminabile esclusivamente ai componenti degli Organi Centrali o Periferici della FIDB

Nel caso di sanzioni inflitte per violazioni delle norme sul doping, queste hanno efficacia anche presso le altre Federazioni Sportive.

#### Art. 6 - Modalità di applicazione delle sanzioni

La sanzione deve essere proporzionata alla gravità della infrazione commessa.

Non si dà, pertanto, luogo all'applicazione di attenuanti, aggravanti, loro concorso o prevalenza, ma solo alla recidiva, per tutte le infrazioni punibili nell'ordine, con:

a) ammonizione;

b) deplorazione;

c) ammenda;

d) sospensione per l'affiliato per una gara;

e) squalifica per l'atleta per una gara;

Per le infrazioni punibili con sanzioni di maggiore gravità, l'Organo competente deve procedere preventivamente alla valutazione dei loro elementi costitutivi, al calcolo delle aggravanti ed attenuanti, alla determinazione della loro prevalenza od equivalenza ed all'applicazione della recidiva.

Costituiscono sanzioni di maggiore gravità, rispetto a quelle precedentemente indicate e nell'ordine:

f) sospensione di affiliato o di tesserato per più di una gara;

g) squalifica di atleta per un periodo superiore al minimo;

h) sospensione a vita.

i) decadenza - la decadenza consegue di diritto a sentenze di condanna passate in giudicato. Nel caso in cui i fatti, oggetto di un eventuale giudizio penale o amministrativo siano in tutto o in parte rilevanti ai fini della qualificazione dell'illecito disciplinare, il procedimento disciplinare è sospeso ed è sospeso il corso della prescrizione.

Nei Campionati e Tornei di Canoa Polo sono inoltre previste: la disputa di uno o più incontri a porte chiuse, squalifica del campo di gara per una o più giornate, perdita dell'incontro, penalizzazione nel punteggio, perdita e non assegnazione del titolo a squadre e retrocessione ad una serie inferiore del Campionato.

#### Art. 7- Sospensione cautelare

La sospensione cautelare è un provvedimento eccezionale che può essere adottato soltanto dall'organo giudicante su richiesta del Procuratore Federale.

La sospensione può essere richiesta sia durante la fase delle indagini che durante le fasi del dibattimento in presenza di determinati presupposti che devono essere: la gravità dell'infrazione, gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e la reiterazione delle violazioni.

La durata della sospensione non può essere superiore ai sessanta giorni e non è rinnovabile.

I periodi di sospensione già scontati, devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.

Il provvedimento della sospensione è appellabile.

Il provvedimento di sospensione cautelare, poi, deve essere compiutamente motivato.

Qualora il giudice accolga la richiesta del Procuratore Federale, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, il provvedimento deve contenere le seguenti indicazioni:

. indicazione delle generalità dell'"imputato" e degli elementi che servono ad identificarlo (ciò al fine di evitare che la misura possa colpire omonimi);

. descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate (è questo il c.d. capo di accusa).

Nella formulazione dell'imputazione il giudice può dare una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal Procuratore Federale;

. la motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;

. esposizione dei motivi per cui sono ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;

. la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;

. la data e la sottoscrizione del Giudice.

#### Art. 8- Recidiva

All'affiliato o al tesserato che, dopo aver riportato una sanzione disciplinare - qualunque ne sia la gravità - commetta altra infrazione, si applica la recidiva.

La recidiva può essere:

- 1) semplice, nel caso in cui il soggetto sanzionato commetta una nuova infrazione;
- 2) reiterata, nel caso in cui chi sia già stato dichiarato recidivo commetta una nuova infrazione;
- 3) specifica, quando la nuova infrazione sia della stessa indole di quella precedente;
- 4) infraquinquennale, quando la nuova infrazione venga commessa nei cinque anni successivi alla precedente;
- 5) se la nuova infrazione è commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione o durante il tempo in cui il sanzionato si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena.

La recidiva semplice comporta un aumento della pena fino ad un sesto, quella aggravata fino ad un terzo se concorre una sola delle tre circostanze che la determinano e sino alla metà se ne concorrono più d'una; la reiterata, invece, può comportare un aumento sino alla metà, ma nel caso previsto al n. 4 sino a 2/3 e nel caso n. 5 da un terzo a 2/3.

Ai fini della recidiva, non si tiene conto delle condanne per le quali vi è stata la riabilitazione. La contestazione della recidiva è obbligatoria. Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.

#### Art. 9 - Tentativo di infrazione

L'affiliato od il tesserato che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni, o che ne è responsabile, è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione meno grave di quella che sarebbe inflitta se l'infrazione fosse stata consumata.

#### Art. 10 - Circostanze aggravanti

In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o responsabile dell'infrazione e la particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- b) aver commesso l'infrazione durante l'esecuzione di una precedente sanzione disciplinare;
- c) aver danneggiato persone o cose;
- d) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni alla organizzazione;
- e) aver agito per motivi futili;
- f) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
- g) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato;
- h) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- i) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- j) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- k) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

#### Art. 11 - Concorso di circostanze aggravanti

Nel caso di concorso di una o più circostanze aggravanti, l'organo giudicante può limitarsi ad applicare un aumento di sanzione oppure, valutata la gravità o pericolosità del fatto, può irrogare una sanzione disciplinare che non potrà essere comunque superiore al doppio della sanzione massima prevista.

#### Art. 12 - Circostanze attenuanti

La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver agito in seguito a provocazione;
- b) essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione;
- c) l'aver desistito;
- d) avere, prima del procedimento, riparato interamente il danno;
- e) concorso del fatto doloso della persona offesa.

Il giudice, inoltre, indipendentemente dalle circostanze sopra indicate, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

#### Art. 13 - Concorso di circostanze attenuanti

Nel caso di concorso di una o più circostanze attenuanti, l'organo giudicante può limitarsi ad apportare una diminuzione di sanzione oppure, valutata l'incidenza dell'attenuante sulla gravità e pericolosità del fatto commesso, può irrogare una sanzione disciplinare minore a quella prevista per quel tipo di infrazione.

#### Art. 14 - Valutazione delle circostanze

Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

#### Art. 15 - Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

Nel caso in cui ritenga prevalente le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti.

### CAPO III

#### ORGANI DI GIUSTIZIA

##### Art. 16 - Elenco

Gli Organi federali di Giustizia sportiva sono:

- a) il Procuratore Federale;
- b) il Giudice Unico Sportivo;
- c) la Commissione di Giustizia e Disciplina;
- d) la Commissione di Appello.

##### Art. 17 - Composizione e compiti

Per la composizione ed i compiti degli Organi di Giustizia federale si rinvia agli artt. 48, 49, 50 e 51 dello Statuto della FIDB.

##### Art. 18 - Funzionamento

Le Commissioni di Giustizia e Disciplina e di Appello sono presiedute dal Presidente eletto dall'Assemblea federale, secondo le procedure stabilite dallo Statuto federale.

Per la validità delle riunioni delle Commissioni di Giustizia e Disciplina e di Appello è necessario l'intervento di tre membri, effettivi o supplenti, compreso il Presidente.

Le decisioni delle Commissioni sono prese a maggioranza di voti.

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

Il provvedimento definitivo deve essere adottato dai componenti della CGD e della C.A. che hanno preso parte alle riunioni istruttorie.

##### Art. 19 - Ricusazione

1. Il Giudice Unico Sportivo ed ogni componente degli organi giudicanti possono essere ricusati nei seguenti casi:

- a) se hanno un interesse personale nella questione sottoposta alla loro cognizione;
- b) se hanno vincolo di parentela, anche acquisto o collaterale, con le parti interessate al provvedimento disciplinare;
- c) se sussiste inimicizia grave con una o più parti del procedimento disciplinare;
- d) se prima di giudicare, abbia manifestato pubblicamente il suo convincimento circa la decisione da adottare;
- e) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia prima dell'instaurazione del giudizio.

2. Nei casi sopra specificati gli stessi hanno l'obbligo di astenersi. Hanno, altresì, l'obbligo di astenersi quando sussistono altre gravi ragioni di convenienza.

##### Art. 20 - Procedura della ricusazione

Competente a giudicare sulla ricusazione del Giudice Sportivo è il Presidente della Commissione Giustizia e Disciplina.

Competente a giudicare sulla ricusazione di uno o più componenti della Commissione Giustizia e Disciplina è il Presidente della C.A.

Competente a giudicare sulla ricsuzione di uno o piú componenti della Commissione d'Appello è il Presidente della Commissione Giustizia e Disciplina. La decisione dovrà essere adottata entro 15 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Qualora venga accertata la causa di ricsuzione dell'intero organo giudicante, il Consiglio Federale provvederà in via d'urgenza alla nomina, in sostituzione, per il caso specifico.

L'istanza di ricsuzione, proposta con atto sottoscritto dell'interessato e presentata unitamente ai documenti relativi all'organo giudicante competente, deve indicare a pena di inammissibilità i motivi sui quali si fonda ed i documenti di prova.

L'istanza va proposta fino al giorno prima di quello fissato per la decisione. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la domanda deve essere proposta prima del termine dell'udienza; in tale caso è concesso un termine breve per la produzione di documenti relativi alla prova già indicata con l'istanza di ricsuzione.

Se la dichiarazione di astensione o di ricsuzione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento.

Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricsuzione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenuto o ricsuito conservano efficacia. Tale provvedimento deve indicare anche il nominativo del giudice che sostituisce quello ricsuito.

Ove è possibile provvedere con i membri supplenti, questi integreranno il Collegio Giudicante. Lo stesso dicesi per il Giudice Unico Sportivo. Diversamente si dovrà provvedere con membri di nomina che resteranno in carica per l'esame del solo caso di cui alla ricsuzione.

A seguito della presentazione della dichiarazione di ricsuzione il procedimento disciplinare non si interrompe.

Non è ammessa la ricsuzione dei giudici chiamati a decidere sulla ricsuzione.

**Non è ammessa la ricsuzione del Procuratore Federale.**

L'istanza di revocazione deve essere accompagnate dal versamento della relativa tassa, decisa all'inizio di ogni anno dal C.F.

#### Art. 21 - Segreteria e sede - Casellario

Il Segretario delle Commissioni è nominato dal Consiglio Federale in base a criteri di competenza.

Il Segretario assiste le Commissioni in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale.

Il Segretario documenta tutta l'attività svolta dalle Commissioni e provvede a tutte le incombenze attribuitegli dal presente Regolamento.

Gli Organi di Giustizia federale hanno tutti sede presso gli Uffici della Federazione in Roma.

Presso la Segreteria federale è istituito, sotto la vigilanza del Procuratore Federale, il casellario giudiziale nel quale verranno annotate, con criterio cronologico, le segnalazioni di infrazione, relative ai tesserati ed affiliati, ed il loro esito.

### CAPO IV

#### IL PROCEDIMENTO

#### Art. 22 - Il Procuratore Federale

L'ufficio della Procura federale esercita le funzioni inquirenti e requirenti davanti gli Organi della Giustizia federale.

Il Procuratore Federale è competente a svolgere indagini ed inchieste d'ufficio o su denunce in materia di violazione di norme federali.

L'Ufficio del Procuratore federale ha il compito ed il dovere di svolgere le inchieste e le istruttorie, anche nei casi in cui il Giudice Unico Sportivo ritenga di trasmettere gli atti per un supplemento di istruttoria in ordine ad eventuali trasgressioni emerse in sede di giudizio non rientranti fra le competenze del predetto Organo di giustizia.

Il Procuratore Federale nell'ipotesi in cui i fatti non si rilevino manifestamente infondati, promuove l'azione disciplinare contestando formalmente i fatti addebitati all'incolpato.

Nei casi di competenza del G.U.S., il P.F., senza formalità, trasmette quanto prima all'organo giudicante le sue richieste. Per infrazioni commesse nell'ambito della Canoa Polo, il P.F. dovrà trasmettere le sue richieste al G.U.S., anche tramite fax o altro mezzo di trasmissione atti per via telematica, entro il secondo giorno dalla ricezione del reclamo o della segnalazione dell'illecito.

Relativamente ad infrazioni di competenza della C.G.D., la contestazione deve essere notificata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'indicazione specifica dei fatti contestati in modo da consentire all'incolpato la pienezza del diritto di controdedurre.

All'uopo la contestazione deve contenere il termine non inferiore a dieci giorni entro il quale l'incolpato può fornire direttamente, o per il tramite di un difensore munito di delega, le controdeduzioni.

L'inquisito con il primo atto a propria difesa deve eleggere domicilio per le notifiche di rito. In difetto, queste verranno effettuate presso l'affiliato di appartenenza.

A conclusione dell'istruttoria può:

- a) emettere provvedimento di archiviazione per manifesta infondatezza della denuncia o per esito negativo degli accertamenti;
- b) trasmettere gli atti agli Organi di Giustizia competenti a decidere, con una relazione che riassume i risultati degli accertamenti, indicando le prove e formulando le sue richieste.

Il Procuratore Federale ha diritto a svolgere, nell'ambito dei procedimenti disciplinari di qualunque grado, requisitorie, anche oralmente, e proporre conclusioni specifiche.

Il Procuratore Federale può proporre impugnazione avverso le decisioni degli Organi Giudicanti. L'atto d'impugnazione deve essere depositato presso la Segreteria delle Commissioni entro venti giorni liberi successivi alla notifica del provvedimento.

Il Procuratore Federale si avvale di 1(uno) sostituto che collabora per le indagini e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

Il Procuratore Federale ha l'obbligo di collaborare con la Procura Antidoping del CONI ove ciò sia richiesto espressamente dalla stessa.

## Art. 23 - Il Procedimento Disciplinare

### A) Il Giudice Unico

Il Giudice Unico giudica in prima istanza sulle infrazioni relative ai fatti avvenuti in occasione della disputa di competizioni sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali.

Se il G.U.S. ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, indica alle parti gli elementi di prova assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti e può convocare le parti stesse in contraddittorio tra loro.

Il Giudice Unico è coadiuvato da uno o più supplenti e giudica in prima istanza sulla regolarità di svolgimento delle gare.

Il procedimento è instaurato a seguito di deferimento del P.F., nei seguenti casi:

- a) d'ufficio, e si svolge, essenzialmente, sulla base dei documenti ufficiali;
- b) su reclamo, che deve essere preannunciato telegraficamente entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il settimo giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara stessa. Il reclamo può essere avanzato anche da coloro i quali possano avere un interesse indiretto all'accoglimento del reclamo stesso.

Nell'ipotesi di reclamo afferente competizioni di Canoa Polo, il reclamante dovrà inviare al P.F. presso la Segreteria Federale, entro il secondo giorno successivo allo svolgimento della gara, anche per fax o altro mezzo di trasmissione atti per via telematica, le motivazioni e la prova dell'avvenuto versamento della tassa relativa.

Il Giudice Unico giudica in prima istanza sulla posizione irregolare di atleti che hanno preso parte a gare.

Il Giudice Unico delibera in materia tecnico-agonistica e, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Giudice supplente, in caso i supplenti siano più di uno, dal più anziano d'età.

La decisione del Giudice Unico viene notificata alle parti entro 10 giorni per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, mediante lettura della motivazione in udienza, quando questa si sia tenuta, per le parti presenti (Art. 27). Le decisioni del Giudice Unico sono appellabili in 2° grado alla Commissione Giustizia e Disciplina, nel termine di 20 giorni successivi alla data della notifica all'interessato ed al Procuratore Federale.

### B) Commissione di Giustizia e Disciplina

Il procedimento disciplinare per la violazione delle norme statutarie, regolamentari, del Codice delle Regate e delle disposizioni degli Organi federali o per il mancato rispetto dei principi di lealtà, correttezza e disciplina, in relazione all'attività sportiva, è instaurato su deferimento alla Commissione di Giustizia e Disciplina da parte del Procuratore Federale.

Gli atti di deferimento sono indirizzati alla Segreteria della Commissione di Giustizia e Disciplina la quale ne curerà l'immediato inoltro al Presidente della Commissione stessa.

Con propria ordinanza il Presidente dispone il rinvio a giudizio del deferito designando tra i componenti della Commissione un relatore.

Dispone, altresì, che l'ordinanza di rinvio a giudizio, unitamente alla contestazione sia notificata al deferito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione specifica dei fatti contestati, in modo da consentire all'interessato la pienezza del diritto di difesa, nonché al Procuratore Federale. Al deferito la notifica deve essere effettuata almeno 20 giorni prima della data di convocazione.

Nell'ordinanza di rinvio a giudizio, oltre alla indicazione del giorno, l'ora ed il luogo della riunione della Commissione, da fissarsi non prima di 30 giorni e non oltre i 60 giorni dalla data di arrivo alla Segreteria della richiesta del Procuratore Federale, deve essere incluso l'invito a nominarsi un difensore.

La rappresentanza in giudizio dei soggetti affiliati compete al Presidente, il quale, peraltro, ove non sia necessario un intervento personale in giudizio, può delegare uno dei componenti del Consiglio.

Le parti possono farsi rappresentare da persone di loro fiducia munite di apposita procura speciale.

Le parti interessate possono:

- prendere visione di tutti gli atti del procedimento ed estrarne copia;
- inviare sino a dieci giorni prima della data della riunione memorie difensive e controdeduzioni scritte;
- produrre documenti;
- chiedere che sulle circostanze di fatto, rilevanti ai fini della decisione, siano sentiti testimoni, i cui nominativi devono essere indicati con apposita lista da depositarsi nella Segreteria della Commissione sino a quindici giorni prima della riunione.

Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione, non ammettendo prove evidentemente superflue o non pertinenti.

Il Presidente, ove necessario, può disporre il rinvio del procedimento per acquisire ulteriori elementi probatori solo quando non possa decidere allo stato degli atti.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

Qualora nel corso del procedimento emergano a carico di altri soggetti affiliati o tesserati fatti disciplinarmente rilevanti, la Commissione dispone, con provvedimento motivato, la trasmissione degli atti alla Segreteria del Procuratore Federale.

Terminata la discussione, la Commissione procede alla deliberazione della decisione. Del dispositivo della decisione è data immediata lettura.

Le decisioni debbono essere motivate e sono sottoscritte dal Presidente, dal Relatore e dal Segretario della Commissione.

La Commissione di Giustizia e Disciplina, nel caso non dovesse rilevare nei fatti denunciati violazioni a quanto previsto all'art. 1, dichiara il non luogo a procedere, dandone comunicazione al Procuratore Federale, il quale può impugnare, entro 20 giorni dalla comunicazione, tale decisione presso la Commissione di Appello, la quale, qualora ritenga che nei fatti denunciati possa configurarsi una o più violazioni, instaura il procedimento, procedendo alla contestazione dei fatti nei confronti del trasgressore.

La C.G.D. decide quale giudice di II grado, con decisione inappellabile, sulle impugnazioni proposte dal P.F. o dall'interessato avverso le decisioni del G.U.S., secondo la procedura indicata per la C.A. e, in quanto applicabili, con le formalità previste per il giudizio innanzi al G.U.S..

### C) Commissione d'Appello

Contro le decisioni della Commissione di Giustizia e Disciplina, ad esclusione di quelle pronunciate a seguito di impugnazione dell'interessato o del P.F. avverso le decisioni del G.U.S., è ammesso ricorso alla Commissione di Appello, che giudica collegialmente in ultima istanza, da parte del soggetto sanzionato o dal Procuratore Federale.

Il ricorso deve essere presentato, a pena di inammissibilità, nel termine di 20 giorni successivi alla data della notifica della motivazione della decisione all'interessato ed al Procuratore Federale, salvo quanto stabilito dall'art. 22 comma 9. Al ricorso deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa nella misura stabilita dal Consiglio Federale. Il ricorso deve essere presentato presso la Segreteria dell'Organo di Giustizia e Disciplina di secondo grado.

La Segreteria suddetta provvede a formare il fascicolo per l'appello inserendovi gli atti del primo grado, il provvedimento impugnato, il ricorso e la prova delle notifiche effettuate.

Il Presidente della Commissione di Appello nomina il relatore e fissa la riunione per la trattazione dello stesso. Di questo provvedimento è data comunicazione alle parti interessate ed al Procuratore Federale, a cura della Segreteria.

Il procedimento è regolato dalle norme di cui al giudizio di primo grado in quanto applicabili.

Gli appelli devono esporre, a pena di inammissibilità, i motivi di censura in fatto e/o in diritto della decisione impugnata.

La Commissione di Appello decide in base agli atti acquisiti nel procedimento di I° grado. Se la C.A. ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, su richiesta delle parti e del Procuratore federale può ammettere nuove prove o richiedere ulteriori accertamenti.

La decisione della Commissione di Appello è definitiva.

Nei procedimenti di appello non possono proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, debbono essere rigettate d'ufficio.

La Commissione d'Appello:

- a) se valuta diversamente in fatto o in diritto, le risultanze dei procedimenti di prima istanza, riforma in tutto od in parte le decisioni impugnate decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico del reclamante, ad eccezione degli appelli presentati dal Procuratore federale a seguito di decisioni di 1° grado ritenute non congrue;
- b) se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del ricorso in primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio;
- c) se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'Organo di 1° grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito;
- d) se rileva che l'Organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha in qualsiasi modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito.

Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di 1° grado.

#### D) Disposizioni comuni

In caso di convocazione da parte degli Organi di Giustizia i tesserati della FIDB, ad eccezione dell'incolpato, sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed alle richieste e la mancata presentazione o risposta senza giustificato motivo costituisce infrazione disciplinare.

Terminata la discussione la Commissione provvede alla deliberazione della decisione. Del dispositivo della decisione è data immediata lettura. Alla deliberazione devono concorrere i membri della Commissione che hanno partecipato alla discussione.

Il testo integrale della decisione deve, entro i termini di cui al successivo art. 27 c.1, essere depositato presso la Segreteria della Commissione. Dell'avvenuto deposito sarà data comunicazione, unitamente alla notifica del provvedimento, con raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro tre giorni dal deposito del provvedimento alla parte ed al Procuratore Federale. La notifica del provvedimento deve essere eseguita, con analoghe modalità, anche nei confronti degli Organi periferici nella cui giurisdizione risiede il tesserato o la società ed alla società presso la quale il tesserato è iscritto.

La Segreteria federale provvederà agli adempimenti necessari per la pubblicazione integrale della decisione dell'Organo di Giustizia tra gli atti ufficiali della Federazione.

Nella scelta e nella determinazione dell'entità della sanzione disciplinare gli Organi giudicanti devono indicare:

- a) in quale ipotesi rientri il fatto oggetto del giudizio;
- b) le norme regolamentari applicate nel caso in cui l'infrazione disciplinare non sia espressamente prevista nel Capo II.

#### Art. 24 - La revisione

Le decisioni definitive degli Organi di Giustizia possono essere impugnate per revisione.

Le sentenze impugnabili per revisione sono soltanto quelle di condanna divenute irrevocabili per qualunque causa (per essere stati esperiti i mezzi di impugnazione previsti dal presente Regolamento o per scadenza dei termini per ricorrere in appello).

Si può proporre la revisione:

- 1) in caso di sopravvenienza di nuove prove di non colpevolezza;
- 2) in caso di falsità in atti o in giudizio o di altro fatto-reato (es.: falsa testimonianza) da cui dipenda l'attuale condanna;
- 3) in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della sentenza con quelli di altra irrevocabile.

La revisione non è ammissibile per conseguire risultati minori, quali la esclusione di aggravanti o la modifica, qualitativa o quantitativa della pena. E' esperibile infine senza limite di tempo.

La domanda, proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale dal condannato o dal P.F., deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata unitamente a eventuali atti e documenti presso la Commissione d'Appello. Deve essere inoltre allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa nella misura stabilita dal Consiglio Federale.

Quando la richiesta è proposta fuori dai casi previsti ovvero risulti manifestamente infondata, la Commissione d'Appello dichiara l'inammissibilità della richiesta stessa.

La Commissione d'Appello può in qualunque momento disporre con ordinanza la sospensione dell'esecuzione della sanzione.

Per il giudizio di revisione si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 22.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione la Commissione d'Appello revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento con provvedimento non impugnabile.

La Commissione d'Appello si pronuncia con provvedimento non impugnabile anche nell'ipotesi di rigetto della richiesta di revisione.

#### Art. 25 - Esecutorietà delle decisioni

Tutte le decisioni pronunciate dagli Organi giudicanti sono immediatamente esecutive anche se, in virtù delle norme regolamentari, non sono ancora passate in giudicato.

La presentazione di una impugnativa non sospende l'immediata esecutività della decisione.

Il Collegio giudicante di secondo grado, peraltro, ove sussistano circostanze particolarmente gravi, può disporre su istanza di parte la sospensione della esecuzione.

La sospensione dell'esecuzione deve essere richiesta espressamente dal ricorrente che impugna la decisione di primo grado, con pagamento di ulteriore apposita tassa nella misura stabilita dal Consiglio Federale.

#### Art. 26 - La prescrizione

Le infrazioni disciplinari si prescrivono nel termine di due anni dal verificarsi dell'evento, fatte salve le ipotesi di illecito sportivo con particolare riguardo all'assunzione di sostanze ed all'uso di metodi dopanti: in tali ipotesi il termine di prescrizione è di cinque anni.

#### Art. 27 - Interruzione e sospensione della prescrizione

Interrompono la prescrizione: l'inizio dell'azione disciplinare; le richieste del P.F. di cui all'art. 21; le sentenze ed i provvedimenti conclusivi in genere degli Organi di Giustizia.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 25 possono essere prolungati oltre la metà.

Il corso della prescrizione viene sospeso con provvedimento dell'organo giudicante competente a decidere, quando ciò sia espressamente previsto da norme federali e quando, nel corso del giudizio disciplinare, venga disposto un rinvio del giudizio stesso per legittimo impedimento dell'incolpato o del suo difensore.

#### Art. 28 - Termini per l'emissione dei provvedimenti

Per il deposito delle decisioni, gli Organi di Giustizia sono tenuti al rispetto dei seguenti termini:

- per le decisioni del G.U.S. 10 giorni;
- per le decisioni della C.G.D. 30 giorni;
- per le decisioni della C.A. 30 giorni.

Per le decisioni relative alla Canoa Polo, i termini suddetti sono ridotti della metà.

Nell'ipotesi di particolare complessità i termini possono essere prorogati per una sola volta e comunque non oltre il raddoppio del termine previsto, con provvedimento motivato del G.U.S. o del Presidente delle Commissioni C.G.D e C.A.

Le istruttorie del Procuratore Federale devono concludersi con il deposito dei provvedimenti consequenziali nel termine di 30 giorni, salva l'ipotesi di cui all'art. 21 comma 5. Il predetto termine può essere, per una sola volta, prorogato e precisamente non oltre ulteriori 30 giorni.

I termini di cui al presente articolo decorrono:

- per l'Organo inquirente dalla data in cui viene in possesso della documentazione;
- per il G.U.S. dal momento in cui riceve la richiesta dal P.F. ovvero dal termine della istruttoria prevista dall'art. 22 c.2 R.G.D.;
- per la C.G.D. e la C.A. dal momento in cui è dichiarata chiusa l'istruttoria,
- per la C.G.D. e la C.A., in materia di Canoa Polo, dal ricevimento dell'atto di appello.

#### Art. 29 - Tasse

Il Consiglio federale delibera e comunica annualmente, con apposita circolare, l'ammontare delle tasse:

a) le tasse di reclamo dovute dai ricorrenti per singolo grado di giudizio e per la ricusazione degli Organi di Giustizia;

b) la tassa cauzionale per la sospensione dell'efficacia della sentenza in corso di impugnativa.

In caso di accoglimento, anche parziale, dell'istanza, la tassa viene restituita.

Quando non è stabilito diversamente, la tassa di impugnazione è raddoppiata rispetto a quella prevista per il ricorso in prima istanza.

L'accoglimento di un ricorso in ultima istanza comporta la restituzione di tutte le tasse precedentemente versate.

Il ricorso non accolto e/o dichiarato improcedibile comporta l'incameramento della relativa tassa versata.

La mancata dimostrazione della corresponsione della tassa reclamo è causa di improcedibilità del ricorso.

## CAPO V

### I PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

#### Art. 30 - La grazia

La grazia presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata e trattasi di un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato tesserato.

Competente alla concessione è il Presidente della Federazione.

Deve, comunque, risultare scontata almeno la metà della sanzione erogata dopo di che il provvedimento di clemenza potrà condonare in tutto o in parte la sanzione residua ovvero potrà commutarla in altra più lieve.

Nei casi di sospensione a vita il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano trascorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva.

Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato, inviata per raccomandata A.R. e indirizzata al Presidente della Federazione, trascorsi i termini stabiliti dall'art. 30 ultimo comma dello Statuto.

#### Art. 31 - L'amnistia

Il Consiglio Federale ha la facoltà di concedere l'amnistia in occasioni eccezionali.

Essa può essere totale, e cioè per tutte le violazioni commesse fino al giorno precedente la data di concessione, oppure parziale, cioè limitata a determinate infrazioni, o limitata a determinati periodi di tempo.

L'amnistia, se concessa in caso di reati per i quali non è ancora intervenuta la condanna estingue il reato, mentre se interviene dopo la sentenza di condanna passata in giudicato estingue le sanzioni disciplinari e fa cessare l'esecuzione dei provvedimenti relativi.

Restano, comunque, impregiudicati i riflessi delle sanzioni di cui all'art. 3 lettera c) del D.P.R. 28 marzo 1986, n. 157.

L'amnistia non si applica ai recidivi.

#### Art. 32 - L'indulto

L'indulto può essere concesso dal Consiglio Federale in occasioni particolari.

L'indulto è un provvedimento di clemenza generale; condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata.

La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale.

L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva. In caso di indulto restano impregiudicati i riflessi delle sanzioni ricadenti sub art. 3 lettera c) del D.P.R. 157/86.

#### Art. 33 – La Riabilitazione

**La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.**

E' emesso dalla Commissione d'Appello su istanza del condannato, da presentare al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:

- . che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
- . che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.

Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente.

La Commissione acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.

La suddetta Commissione si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la Segreteria della Federazione Italiana Dragon Boat che provvede alla trascrizione del casellario federale.

Provvede, inoltre, nel termine di 7 giorni, a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata a.r.

Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.

La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro cinque anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Commissione d'Appello su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che commina la nuova condanna.

#### Art. 34 Procedura per il ricorso alla "Tribunale Nazionale di arbitrato per lo sport" presso il CONI

Le controversie che contrappongano la Federazione ad affiliati o tesserati, sono sottoposte ad un tentativo di conciliazione presso la "Tribunale Nazionale di arbitrato", prevista dall'art. 12 dello Statuto del C.O.N.I. e regolamentata dall'art. 52 dello Statuto federale.

## INDICE

### TITOLO I - LA GIUSTIZIA FEDERALE

#### CAPO I - NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI

- art. 1 – Principi informatori della Giustizia Sportiva
- art. 2 - Responsabilità

#### CAPO II - INFRAZIONI E SANZIONI

- art. 3 - Infrazioni
- art. 4 - Obbligo di denuncia
- art. 5 - Sanzioni
- art. 6 - Modalità di applicazione delle sanzioni
- art. 7 - La Sospensione cautelare
- art. 8 - Recidiva
- art. 9 - Tentativo di infrazione
- art. 10 - Circostanze aggravanti
- art. 11 - Concorso di circostanze aggravanti
- art. 12 - Circostanze attenuanti
- art. 13 - Concorso di circostanze attenuanti
- art. 14 - Valutazione delle circostanze
- art. 15 - Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

#### CAPO III - ORGANI DI GIUSTIZIA

- art. 16 - Elenco
- art. 17 - Composizione e compiti
- art. 18 - Funzionamento
- art. 19 - Ricusazione
- art. 20 - Procedura della ricusazione
- art. 21 - Segreteria e sede - Casellario

#### CAPO IV - IL PROCEDIMENTO

- art. 22 - Il Procuratore Federale
- art. 23 - Il Procedimento Disciplinare
- art. 24 - La revisione
- art. 25 - Esecutorietà delle decisioni
- art. 26 - La prescrizione
- art. 27 – Interruzione e sospensione della prescrizione
- art. 28 - Termini per l'emissione dei provvedimenti
- art. 29 - Tasse

#### CAPO V - I PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

- art. 30 - La grazia
- art. 31 - L'amnistia
- art. 32 - L'indulto
- art. 33 – La Riabilitazione
- art. 34 – Procedura per il ricorso alla “Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport” presso il C.O.N.I.

### TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- art. 35 - Norma transitoria

